



CASSA DI PREVIDENZA INTEGRATIVA PER I
DIPENDENTI DELLE AZIENDE CONVENZIONATE

Iscritto al n. 1137 della Sezione Speciale I dei Fondi Preesistenti
dell'Albo Covip

Documento sulle anticipazioni

ai sensi dell'Art. 11 comma 7 del D. Lgs. 252, 5 dicembre 2005

Il presente documento è valido a decorrere dal 31 marzo 2020

SEZIONE I: NORME GENERALI

Articolo 1. Oggetto

- 1.1. Il presente documento disciplina le modalità di liquidazione anticipata dell'ammontare della posizione pensionistica individuale da parte di PreviGen, Cassa di Previdenza Integrativa per i Dipendenti delle Aziende Convenzionate – Fondo Pensione (di seguito, "PreviGen"), così come previsto dall'articolo 13 – Anticipazioni – dello Statuto di PreviGen.

Articolo 2. Condizioni per ottenere l'anticipazione

- 2.1. L'aderente a PREVIGEN può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:

Quando?		Che importo è possibile ottenere?	Per quale motivazione?
a)	in qualsiasi momento	per un importo non superiore al 75%	per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche
b)	decorsi 8 anni di iscrizione	per un importo non superiore al 75%	per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli
c)	decorsi 8 anni di iscrizione	per un importo non superiore al 75%	per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
d)	decorsi 8 anni di iscrizione	per un importo non superiore al 30%	per ulteriori esigenze (non motivate)

- 2.2. Condizione essenziale per ottenere l'anticipazione nei casi b), c) e d) dell'art. 2.1 è che il periodo di iscrizione dell'aderente sia pari ad almeno otto anni (di seguito "anzianità"). Ai fini del calcolo dell'anzianità sono considerati validi tutti i periodi di iscrizione a fondi pensione e/o forme pensionistiche individuali (di seguito "Forme di Previdenza Complementare") per i quali l'interessato non abbia già esercitato il riscatto totale della propria posizione individuale.

Articolo 3. Importo dell'anticipazione

- 3.1. L'importo massimo dell'anticipazione non può eccedere il 75 per cento della posizione individuale tempo per tempo maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate, al netto delle somme già percepite dall'aderente per anticipazioni non restituite ¹.
- 3.2. L'ammontare delle somme corrisposte a titolo di anticipazione non può, comunque, essere superiore agli oneri effettivamente sostenuti e documentati.
- 3.3. L'anticipazione può essere richiesta dall'aderente anche più di una volta nel rispetto dei limiti sopra individuati.
- 3.4. Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere reintegrate in qualunque momento.

¹ Le anticipazioni richieste per ulteriori esigenze non possono superare, nel totale, il 30% della posizione complessiva dell'aderente incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate e decurtata delle somme già corrisposte in precedenza per il medesimo titolo.

Articolo 4. Modalità della richiesta

- 4.1. La richiesta di anticipazione deve essere indirizzata a PreviGen e trasmessa unitamente alla documentazione prevista per ciascuna categoria di evento.
- 4.2. PreviGen provvede, verificata la regolarità e completezza della documentazione, all'erogazione entro sei mesi dalla ricezione della stessa. Qualora la documentazione prodotta risulti irregolare o incompleta, PreviGen invia all'aderente richiesta di regolarizzazione o integrazione entro 30 giorni dalla ricezione della stessa, e provvede all'erogazione entro sei mesi dalla ricezione dell'integrazione richiesta.
- 4.3. In presenza di una documentazione formalmente regolare e completa, PreviGen non è responsabile per le erogazioni effettuate in favore di aderenti che dovessero successivamente risultare non legittimati a richiedere l'anticipazione.
- 4.4. La documentazione prodotta dall'aderente dovrà essere presentata in fotocopia ad eccezione del modulo di richiesta di anticipazione e delle eventuali dichiarazioni che dovranno essere inviate in originale. PreviGen non restituisce i documenti inviati in originale.
- 4.5. L'accesso all'anticipazione, ad eccezione della richiesta per spese sanitarie, risulta condizionato in caso di esistenza di contratti di finanziamento mediante cessione di quote dello stipendio e/o del trattamento di fine rapporto, dall'attestazione di estinzione del debito rilasciata dalla società finanziaria che abbia notificato al Fondo il contratto stesso, ovvero dichiarazione di assenso di detta società.

SEZIONE II: EVENTI PER I QUALI È POSSIBILE RICHIEDERE LE ANTICIPAZIONI E RELATIVA DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

Articolo 5. Spese sanitarie per terapie e interventi straordinari

- 5.1. L'anticipazione è concessa all'aderente per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti e attestati dalle competenti strutture pubbliche.

Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese accessorie connesse alla terapia o all'intervento, purché debitamente documentate.

- 5.2. L'attestazione rilasciata dalle strutture pubbliche di cui al precedente paragrafo non preclude all'aderente la possibilità di scelta della struttura sanitaria, anche privata, italiana od estera, presso la quale effettuare la terapia o l'intervento.
- 5.3. L'anticipazione può essere richiesta entro 90 giorni dall'effettuazione della spesa, ovvero, per la quota eccedente, dai rimborsi di cui all'articolo 3, comma 4.
- 5.4. Ai fini della liquidazione delle somme a titolo di anticipazione, deve essere prodotta la documentazione di seguito elencata:
 - a) certificazione a cura della struttura pubblica competente (ASL) del carattere straordinario della terapia o dell'intervento;
 - b) copie delle fatture o ricevute fiscali attestanti gli oneri effettivamente sostenuti e rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale, ad eccezione delle ipotesi in cui, valutata la particolare necessità e urgenza delle spese, PreviGen non ritenga opportuno corrispondere all'aderente le somme necessarie prima della terapia o dell'intervento, salvo conguaglio finale.

Articolo 6. Acquisto della prima casa di abitazione per l'aderente o per i figli

- 6.1. L'anticipazione è concessa all'aderente per le spese da sostenere a fronte dell'acquisto, per sé o per i figli, della prima casa di abitazione. Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese connesse e necessarie all'acquisto, purché debitamente documentate. L'aderente anche non intestatario (nel caso di acquisto/costruzione da parte del coniuge) può richiedere

l'anticipazione per acquisto della prima casa di abitazione, purché risulti effettuato solo dal coniuge dell'aderente in regime di comunione legale dei beni e quindi rientri *ex lege* nel patrimonio dell'aderente.

- 6.2. Si considera prima casa di abitazione quella per la quale sono riconosciute le agevolazioni fiscali in materia di imposta di registro e di imposta sul valore aggiunto.
- 6.3. Costituiscono fattispecie di acquisto rilevanti ai presenti fini le ipotesi di acquisto da terzi, acquisto in cooperativa, costruzione in proprio.
- 6.4. L'anticipazione deve essere richiesta entro 18 mesi dal perfezionamento dell'acquisto, o dall'assegnazione limitatamente agli acquisti in cooperativa.
- 6.5. Ai fini dell'accoglimento delle richieste di anticipazione, devono essere in ogni caso prodotti da parte dell'aderente o del beneficiario dell'acquisto:
 - a) certificato di residenza (del figlio nel caso di acquisto per questi) ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio (a nome del figlio nel caso di acquisto per questi) da cui risulti l'intenzione di voler trasferire entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza (ovvero del figlio nel caso di acquisto per questi) nel comune ove è ubicato l'immobile;
 - b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio (a nome del figlio nel caso di acquisto per questi) da cui risulti la non titolarità di alcun diritto reale (proprietà o godimento) relativamente ad altre abitazioni nel territorio del comune ove è ubicato l'immobile;
 - c) copia dell'atto notarile da cui risulti la proprietà dell'abitazione (trattasi, nell'ipotesi di acquisto da terzi, del contratto di vendita, nell'ipotesi di acquisto in cooperativa, dell'atto di assegnazione dell'alloggio e, nel caso di costruzione in proprio, del titolo di proprietà del terreno). Nel caso in cui l'atto notarile non sia stato già stipulato, potrà essere prodotta copia del contratto preliminare di compravendita trascritto al pubblico registro. In tal caso il richiedente si impegna ad inviare a PreviGen copia del rogito, entro 60 giorni dalla stipula;
 - d) estratto dell'atto di nascita con indicazione di paternità e maternità (nel caso di acquisto per i figli);
 - e) limitatamente all'ipotesi di costruzione in proprio, la documentazione dovrà essere integrata con copia della concessione edilizia e delle fatture quietanzate relative alle spese di costruzione. Queste ultime dovranno essere rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale;
 - f) copia di un documento di identità valido;
 - g) per l'aderente che ha acceso un contratto di finanziamento contro cessione di quote dello stipendio e del trattamento di fine rapporto, attestazione di estinzione del debito rilasciata dalla società finanziaria ovvero dichiarazione di assenso di detta società.

Articolo 7. Interventi di cui all'articolo 31, comma 1, lettere a), b), c) e d), della legge 8 agosto 1978, n. 457, relativamente alla prima casa di abitazione

- 7.1. L'anticipazione è riconosciuta all'aderente per le spese da sostenere per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c), e d) del c.1 dell'art.3 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al D.P.R. 06/06/2001, n. 380, sulla prima casa di abitazione.
- 7.2. Per prima casa di abitazione si intende quella conforme ai requisiti di cui al paragrafo 6.2.
- 7.3. A norma della legge sopra citata, costituiscono interventi rilevanti ai fini del riconoscimento dell'anticipazione i seguenti:
 - a) "interventi di manutenzione ordinaria": opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e opere necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
 - b) "interventi di manutenzione straordinaria": opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;
 - c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo": interventi volti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con

essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso nonché l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

- d) "interventi di ristrutturazione edilizia": interventi volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto od in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

7.4. Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere anche utilizzate a fronte di oneri sostenuti per:

- progettazione ed esecuzione dei lavori;
- acquisto dei materiali;
- perizie e sopralluoghi;
- oneri di urbanizzazione;
- altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento;
- relazione di conformità degli interventi alle leggi vigenti;
- IVA, imposta di bollo e diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori;
- documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
- altri eventuali costi strettamente inerenti alla realizzazione degli interventi e agli adempimenti posti dal regolamento ministeriale del 18 febbraio 1998, n. 41.

7.5. Ai fini dell'accoglimento delle richieste di anticipazione, devono essere in ogni caso prodotti, da parte dell'aderente:

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la residenza anagrafica o l'intenzione di voler trasferire entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza nel comune ove è ubicato l'immobile;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la non titolarità di alcun diritto reale (proprietà o godimento) relativamente ad altre abitazioni nel territorio del comune ove è ubicato l'immobile per il quale vengono eseguiti i lavori; copia dell'atto notarile da cui risulti la proprietà dell'abitazione, ovvero il titolo costitutivo del diritto reale di godimento, da cui risultino i dati catastali (o, in mancanza, copia della domanda di accatastamento); copia della concessione, dell'autorizzazione ovvero della comunicazione di inizio dei lavori;
- copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese, nel caso in cui gli interventi siano effettuati su parti comuni dell'edificio;
- copia del capitolato d'appalto da cui risultino gli interventi da realizzare, sottoscritto da un professionista abilitato all'esecuzione degli stessi (per gli interventi di manutenzione straordinaria), ovvero dal responsabile della ditta appaltatrice (per gli interventi di manutenzione ordinaria);
- copia della dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un professionista abilitato all'esecuzione degli stessi (per gli interventi di manutenzione straordinaria), ovvero dal responsabile della ditta appaltatrice (per gli interventi di manutenzione ordinaria), nel caso in cui l'importo complessivo dei lavori superi i 51.645,69 euro;
- copie delle fatture o ricevute fiscali attestanti gli oneri effettivamente sostenuti e rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale;
- copie delle ricevute dei bonifici bancari attraverso i quali è stato disposto il pagamento. Dalla ricevuta deve risultare la causale del versamento, il codice fiscale dell'aderente e il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato;
- estratto dell'atto di nascita con indicazione di paternità e maternità (nel caso di ristrutturazione della prima casa dei figli);
- copia di un documento di identità valido;
- per l'aderente che ha acceso un contratto di finanziamento contro cessione di quote dello stipendio e del trattamento di fine rapporto, attestazione di estinzione del debito rilasciata dalla società finanziaria ovvero dichiarazione di assenso di detta società.

7.6. L'anticipazione deve essere richiesta entro 90 giorni dalla data di conclusione dei lavori.

Pagina bianca

Pagina bianca